

ALLEGATO A
(pagine 14)

**Procedure tecnico-amministrative per la concessione della
regolarizzazione delle superfici vitate piantate irregolarmente.**

SOMMARIO

1. Premesse e finalità
2. Definizioni
3. Regolarizzazione
4. Sanzioni
5. Presentazione delle domande di regolarizzazione
6. Attività degli STAPA provinciali per i vigneti impiantati o reimpiantati senza autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e 31 agosto 1993
7. Attività degli STAPA per i vigneti impiantati o reimpiantati senza autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1993 e il 31 agosto 1998
8. Provvedimenti di regolarizzazione
9. Superfici piantate antecedentemente il 1° aprile 1987
10. Superfici piantate dopo il 31 agosto 1998
11. Dichiarazioni di superfici vitate
12. Norme generali e transitorie

*Il presente allegato
costa di n. 14 fascicoli*

ALLEGATO ALLA DELIBERA:
24.05.05 1100722
<input checked="" type="checkbox"/> Il Segretario della G.R. della Campania D. SSA SANTA BRANCATI.

1. Premesse e finalità

La legge Regionale n. 6 del 15 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) del 16 febbraio n. 12 bis, disciplina le norme per la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate senza autorizzazione dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998.

Di seguito sono riportate le modalità procedurali per l'istruttoria delle domande di concessione della regolarizzazione delle superfici vitate impiantate irregolarmente nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998.

2. Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, si intende per:

- a) *conduttore* la persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola e che comprova con idoneo titolo la proprietà o il possesso delle superfici vitate.
- b) *reimpianto non autorizzato*, un impianto di viti effettuato a seguito di una estirpazione non notificata;
- c) *nuovo impianto non autorizzato*, un impianto diverso da quello di cui alla lettera a), non autorizzato dallo STAPA competente per territorio;
- d) *superficie regolarizzabile*, è la superficie da regolarizzare (reimpianto o nuovo impianto), piantata nel periodo di riferimento;
- e) *estirpazione*, eliminazione totale dei ceppi di viti dal terreno;
- f) *provvedimento di regolarizzazione*, è il decreto del Dirigente dello STAPA competente per territorio, che consente ai sensi dell'articolo 2, par. 3, del Reg. CE 1493/99, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalla superficie oggetto della richiesta di deroga;
- g) *periodo di riferimento*, è il periodo compreso tra il 1° aprile 1987 ed il 31 agosto 1998;
- h) *sovrainnesto* è il reinnesto di una varietà di uva da vino su un vigneto già innestato ad uva da vino in regola con la normativa comunitaria e nazionale.

Per quanto non previsto nel presente capitolo si fa riferimento alle "definizioni", dell'allegato A) della DGR del 12 dicembre 2000 n. 6349 ed a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

La pratica del sovrainnesto è soggetta alle stesse procedure e adempimenti previsti per le operazioni di estirpo e reimpianto disciplinate dalla suddetta DGR del 12 dicembre 2000 n. 6349.

3. Regolarizzazione

L'autorizzazione per la regolarizzazione delle superfici vitate è concessa per:

- il reimpianto, mediante conferma dell'esistenza del precedente vigneto al quale non è stato concesso un premio all'estirpazione - (Reg. CE 1493/99 art.2 paragrafo 3, lett.a);
- il nuovo impianto di vigneto, realizzato con l'utilizzo del diritto di reimpianto acquistato entro il 30/06/2003 - (Reg. CE 1493/99 art.2 paragrafo 3, lett. b);
- il nuovo impianto di vigneto, realizzato con l'utilizzo del diritto di reimpianto acquistato e/o concesso dalla riserva regionale - (Reg. CE 1493/99 art. 2 paragrafo 3, lett. c);
- il nuovo impianto di vigneto, realizzato per mezzo di estirpazione di equivalente superficie in coltura pura - (Reg. CE n. 1493/99 art. 2 paragrafo 3, lett.d).

4. Sanzioni

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la Legge Regionale del 15 febbraio 2005 n. 6 distingue due periodi:

1. *gli impianti e i reimpianti effettuati senza autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1993;*
2. *gli impianti e i reimpianti effettuati senza autorizzazione nel periodo intercorrente il 1° settembre 1993 e il 31 agosto 1998;*

Ai fini della data di impianto o reimpianto, deve essere presa in considerazione la data riportata nella dichiarazione delle superfici vitate sottoscritta dai conduttori viticoli. (Qualora nella dichiarazione delle superfici vitate è riportato l'anno 1987, occorre che il conduttore presenti, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione del mese di impianto o reimpianto del vigneto.

Le sanzioni da applicare sono quelle di cui all'art. 5 della L.R. del 15/02/2005 n. 6 e riepilogate nella sottoindicata tabella:

Irregolarità di cui alla lettere a), b), c), d) dell'art. 2 paragrafo 3 del Reg. CE n. 1493/99			
ANNO DI IMPIANTO	DELIMITAZIONE	NON IRRIGUO	IRRIGUO
		<i>Sanzione per ettaro</i>	
Dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1993	Nuovo vigneto realizzato in terreni ubicati sia al di fuori che in zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità (DOC e DOCG)	€ 100,00	€ 100,00
Dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998	Irregolarità di cui alla lettere a) dell'art. 2, paragrafo 3 del Reg. CE n. 1493/99 € 250,00 per ettaro		
	Irregolarità di cui alla lettera b) dell'art. 2, paragrafo 3 del Reg. CE n. 1493/99 <i>Acquisto di un diritto di reimpianto pari al 150% della superficie da regolarizzare e cessione alla Riserva Regionale del 50% della superficie acquistata.</i>		
	Irregolarità di cui alla lettere c) dell'art. 2, paragrafo 3 del Reg. CE n. 1493/99		
	Nuovo vigneto realizzato in terreni ubicati al di fuori delle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità (DOC e DOCG)	€ 1033,00	€ 1549,00
	Nuovo vigneto realizzato in terreni ubicati in zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità (DOC e DOCG)	€ 1549,00	€ 2066,00
	Irregolarità di cui alla lettera d) dell'art. 2 paragrafo 3 del Reg. CE n. 1493/99 <i>Estirpazione di una equivalente regolare superficie in coltura pura della superficie da regolarizzare</i>		

Per il calcolo della sanzione da pagare per vigneti realizzati in terreni ubicati in zone delimitate per la produzione di vini di qualità (DOC e DOCG), si deve considerare il momento in cui è stato messo a dimora il vigneto. Ad esempio, se il vigneto è stato realizzato nel 1988 in area all'epoca non rientrante in zona DOC/G, ma oggi rientrante in un'area prevista da un disciplinare DOC/G, bisogna applicare la sanzione prevista per i vigneti impiantati fuori area DOC/G.

A titolo di esempio si riporta la sanzione da applicare in caso di 6.000 m² di superficie vitata non irrigua impiantata senza autorizzazione al di fuori di area D.O.C. nel periodo 1° settembre 1993 - 31 agosto 1998: superficie da regolarizzare m² 6000;

Importo da pagare: ha 0,60 x € 1033,00 = € 619,80

5. Presentazione delle domande di regolarizzazione

Le domande di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate irregolarmente nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998, devono pervenire, a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano, agli STAPA competenti per territorio, redatte su schema di modello di domanda di cui all'allegato B), entro le ore 16,00 del giorno 1 agosto 2005.

L'Amministrazione regionale, inoltre, non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

I conseguenti provvedimenti di regolarizzazione, devono essere adottati, a cura dei dirigenti degli STAPA competenti, entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione delle domande, salvo motivati e impreviste esigenze connesse all'attività istruttoria.

6. Attività degli STAPA per i vigneti impiantati o reimpiantati senza autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e 31 agosto 1993

Ai fini dell'ottenimento della regolarizzazione per i vigneti impiantati o reimpiantati senza la prescritta autorizzazione nel periodo considerato (1987-1993), si riportano di seguito le modalità di regolarizzazione per tutti i casi indicati nel precedente paragrafo 4 ed in particolare per gli impianti di viti da regolarizzare ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del Reg. CE n. 1493/99 lettere a), b), c) e d) e si indicano le procedure amministrative da osservare e la documentazione da allegare alle istanze di regolarizzazione.

6.1 - Documentazione per le istanze di regolarizzazione

Ogni istanza di regolarizzazione, redatta su apposito modello di domanda (*Allegato B*), deve essere corredata della sottoindicata documentazione:

1. Copia aggiornata della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1 o dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR n 445/2000).
2. Visura catastale ed estratto di mappa in carta semplice, in corso di validità, dei terreni aziendali oggetto di regolarizzazione.
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale il conduttore dichiara la data in cui è avvenuto l'impianto o il reimpianto del vigneto,

- l'eventuale estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione (es: ottobre 1988, oppure dicembre 1990) e che per la superficie in questione non ha mai percepito alcun premio all'estirpazione delle viti ai sensi della specifica normativa comunitaria.
4. La documentazione dell'avvenuto versamento, in conto corrente postale, dell'importo corrispondente a Euro 100,00 per ettaro di superficie da regolarizzare [es. € 100 x ha 0,40 = € 40,00], eseguito sul C/C postale n. 21965181 intestato al Servizio Tesoreria Regione Campania - Napoli, cod. Tariffa 1144 con la seguente causale: Reg. CE 1493/99 art. 2, paragr. 3 Sanzione per la regolarizzazione di mq-_____ di superficie vitata nel periodo 1987-1993.
 5. Titolo di proprietà o di possesso dei terreni debitamente registrato; in caso di presentazione di contratto di fitto unilaterale, occorre che il conduttore presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione che lo stesso ha informato il proprietario e che nulla osta, da parte dello stesso proprietario, alla richiesta di sanatoria per i terreni di che trattasi.

Sulla scorta della documentazione presentata dai richiedenti, gli STAPA competenti per territorio, provvedono ad istruire le domande di deroga accertando in particolare che:

1. Alla domanda sia allegata tutta la documentazione chiesta.
2. Il vigneto oggetto di richiesta di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate e nella banca dati informatizzata fornita da AGEA oppure ne verifica l'esistenza mediante accertamento tecnico da effettuare in azienda.
3. Il versamento dell'importo sia stato effettuato con le modalità di cui al presente provvedimento.
4. Che l'entità dell'importo versato sia pari al prodotto della superficie che si intende regolarizzare per l'importo unitario di Euro 100,00/ha prescritto.

7. Attività degli STAPA per i vigneti impiantati o reimpiantati senza autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1993 e il 31 agosto 1998

7.1 - Reg. CE 1493/99, art.2, paragrafo 3, lett. a) "Reimpianto non autorizzato"

Ogni istanza di regolarizzazione, redatta su apposito modello di domanda (*Allegato B*), deve essere corredata della sottoindicata documentazione:

1. Copia della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1 o dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR n 445/2000.).
2. Visura catastale ed estratto di mappa in carta semplice, in corso di validità, dei terreni aziendali oggetto di regolarizzazione.
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale il conduttore dichiara la data in cui è avvenuto il reimpianto del vigneto, l'eventuale estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione (es. settembre 1994, oppure novembre 1995) e che per la superficie in questione non ha mai percepito alcun premio all'estirpazione delle viti, ai sensi della specifica normativa comunitaria e che l'estirpazione di detta superficie non ha generato alcun diritto di reimpianto;
4. Documentazione dell'avvenuto versamento, in conto corrente bancario o postale, dell'importo corrispondente a € 250,00 per ettaro di superficie da regolarizzare [es. €

6

250,00 x ha 0,40 = € 100,00], eseguito sul C/C postale n. 21965181 intestato al Servizio Tesoreria Regione Campania - Napoli, cod. Tariffa 1144 con la seguente causale: Reg. CE 1493/99 art. 2, paragr. 3 lett.a) Sanzione per la regolarizzazione di mq-_____ di superficie vitata. Periodo 1993-1998.

5. Titolo di proprietà o di possesso dei terreni debitamente registrato; in caso di presentazione di contratto di fitto unilaterale, occorre che il conduttore presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione che lo stesso ha informato il proprietario e che nulla osta, da parte dello stesso proprietario, alla richiesta di sanatoria per i terreni di che trattasi.
6. Documentazione comprovante l'esistenza del vigneto nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1993 e il 31 agosto 1998 di cui alla circolare del Coordinatore dell'Area del 18 ottobre 2000 prot. n. 2/14433, ovvero prova dell'esistenza del vigneto negli otto anni precedenti.

Qualora il conduttore non sia in grado di esibire la prova documentale di cui sopra, gli STAPA considerano la stessa domanda come presentata ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 lettera c) del Reg. CE n. 1493/99, e la inseriscono nella graduatoria prevista per tale modalità di regolarizzazione secondo l'ordine di presentazione al protocollo e a parità di condizioni, secondo la superficie minore da regolarizzare e, in caso di ulteriore parità, secondo l'età più giovane dei produttori.

Sulla scorta della documentazione presentata dai richiedenti, gli STAPA competenti per territorio, provvedono ad istruire le domande di deroga accertando in particolare che:

1. Alla domanda sia allegata tutta la documentazione chiesta.
2. Il vigneto oggetto di richiesta di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate oppure nella banca dati informatizzata fornita da AGEA oppure ne verifica l'esistenza e la regolarità mediante accertamento tecnico da effettuare in azienda.
3. Il versamento dell'importo sia stato effettuato con le modalità di cui al presente provvedimento.
4. che l'entità dell'importo versato sia pari al prodotto della superficie che si intende regolarizzare per l'importo unitario di € 250,00 prescritto.

7.2 Reg. CE n. 1493/99 art. 2, par. 3, lett. b), "Nuovo impianto non autorizzato"

Ogni istanza di regolarizzazione, redatta su apposito modello di domanda (*Allegato B*), deve essere corredata della sottoindicata documentazione:

1. Copia della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1 o dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR n 445/2000).
2. Visura catastale ed estratto di mappa in carta semplice, in corso di validità, dei terreni aziendali oggetto di regolarizzazione.
3. Scrittura privata di acquisizione di un diritto di reimpianto per varietà di uva da vino, regolarmente sottoscritta e registrata, con allegato il titolo del diritto. L'Amministrazione regionale è obbligata a chiedere all'Amministrazione cedente, la validità del diritto.

Il diritto deve essere pari ad almeno il 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione, deve essere valido alla data di presentazione della domanda e deve essere stato rilasciato al più tardi entro il 30 giugno 2003.

7

4. Titolo di proprietà o di possesso dei terreni debitamente registrato; in caso di presentazione di contratto di fitto unilaterale, occorre che il conduttore presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione che lo stesso ha informato il proprietario e che nulla osta, da parte dello stesso proprietario, alla richiesta di sanatoria per i terreni di che trattasi.

Sulla scorta della documentazione presentata dai richiedenti, gli STAPA competenti per territorio, provvedono ad istruire le domande di deroga accertando in particolare che:

1. Alla domanda sia allegata tutta la documentazione richiesta.
2. Il vigneto oggetto della richiesta di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella banca dati informatizzata fornita da AGEA oppure ne verifica l'esistenza e la regolarità mediante accertamento tecnico da effettuare in azienda.
3. La superficie del diritto sia realmente disponibile, il certificato del diritto di reimpianto sia ancora valido al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione e lo stesso sia stato emesso al più tardi il 30 giugno 2003.
4. La superficie del diritto di reimpianto sia almeno pari al 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione;
5. Provvede a comunicare al Settore IPA la superficie da trasferire nella Riserva Regionale entro il 31 agosto di ogni anno.

7.3 - Reg. CE n. 1493/99- art. 2, par. 3, lett. c), “Nuovo impianto non autorizzato”

Ogni istanza di regolarizzazione, redatta su apposito modello di domanda (*Allegato B*), deve essere corredata della sottoindicata documentazione:

1. Copia della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1 o dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR n 445/2000).
2. Visura catastale ed estratto di mappa in carta semplice, in corso di validità, dei terreni aziendali oggetto di regolarizzazione
3. Titolo di proprietà o di possesso dei terreni debitamente registrato; in caso di presentazione di contratto di fitto unilaterale, occorre che il conduttore presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione che lo stesso ha informato il proprietario e che nulla osta, da parte dello stesso proprietario, alla richiesta di sanatoria per i terreni di che trattasi.

Gli STAPA, sulla base delle domande di regolarizzazione presentate dai viticoltori interessati, incluse le domande precedentemente presentate ai sensi della DGR n. del 7 giugno 2002, n. 2209 modificata dalla DGR del 28 giugno 2002, n. 3169, compilano una graduatoria degli aventi diritto a beneficiare dei *diritti virtuali* di cui all'art.2, paragrafo 3 lett. c) del Reg. CE n. 1493/99 e comunicano agli stessi i termini, le modalità e l'importo per il pagamento della sanzione amministrativa e l'eventuale integrazione di documentazione. La graduatoria è compilata secondo l'ordine di presentazione delle domande al protocollo e delle condizioni previste al precedente paragrafo 6.1.

La comunicazione del Dirigente dello STAPA da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, così come modificato dalla legge n. 15/2005.

I conduttori viticoli, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentano la documentazione richiesta allegando copia della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta. Il versamento, pari all'importo tabellare di riferimento moltiplicato per ettaro di superficie da regolarizzare [es. € 1033,00 x ha 0,40 = € 413,20], deve essere eseguito sul C/C postale n. 21965181 intestato al Servizio Tesoreria Regione Campania - Napoli, cod. Tariffa 1144 con la seguente causale: Reg. CE 1493/99 art. 2, paragrafo 3 lett.c) Sanzione per la regolarizzazione di mq-_____ di superficie vitata. Periodo 1993-1998.

Sulla scorta della documentazione integrativa presentata dai conduttori viticoli, gli STAPA competenti per territorio, proseguono nell'istruttoria delle domande di regolarizzazione accertando in particolare che:

1. il vigneto oggetto della richiesta di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella banca dati informatizzata fornita da AGEA oppure se ne verifica l'esistenza e la regolarità mediante accertamento tecnico da effettuare in azienda;
2. la superficie del diritto virtuale concesso sia realmente disponibile;
3. il versamento dell'importo dovuto sia stato effettuato con le modalità di cui al presente provvedimento;
4. che l'entità dell'importo versato sia pari al prodotto della superficie che si intende regolarizzare per l'importo corrispondente indicato nella tabella al paragrafo 4;
5. il titolo di proprietà o di possesso dei terreni risulti debitamente registrato e in caso di presentazione di contratto di fitto unilaterale, che sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione che il conduttore ha informato il proprietario e che nulla osta, da parte dello stesso proprietario, alla richiesta di sanatoria per i terreni di che trattasi.

Qualora gli STAPA avessero già compilato la graduatoria per la regolarizzazione e concesso i diritti virtuali ai richiedenti, ai sensi della DGR n. del 7 giugno 2002, n. 2209 modificata dalla DGR del 28 giugno 2002, n. 3169, sulla base delle nuove domande presentate, compilano una nuova graduatoria.

Se, a seguito delle precedenti regolarizzazioni, i diritti virtuali risultano già esauriti non è possibile procedere ad ulteriori assegnazioni.

I viticoltori che avessero già presentato domanda di regolarizzazione, ai sensi delle su richiamate deliberazioni regionali, oltre i termini previsti dalle stesse, dovranno presentare nuova istanza di regolarizzazione, su apposito modello di domanda (*Allegato B*), secondo le disposizioni previste dal presente allegato tecnico.

Si riportano i diritti virtuali già ripartiti tra gli STAPA competenti ai sensi della DGR del 28/06/2002 n. 3169:

STAPA	DOMANDE n.	ETTARI RICHIESTI			TOTALI	%	Ripartizione di 436,3810 ettari
		lett. a)	lett. b) e c)	lett. d)			
NAPOLI	5	0,4100	9,9738	0,1751	10,5589	0,0228	9,9640
BENEVENTO	1560	870,0000	291,0000	16,0000	1176,00	0,6662	290,7146
AVELLINO	194	29,6211	72,0000	3,2364	104,8575	0,1648	71,9294
SALERNO	124	20,1016	12,6491	3,4860	36,2367	0,0290	12,6367
CASERTA	65	38,5963	51,1865	8,8122	99,5950	0,1172	51,1363
TOTALI	1948	958,7290	436,8094	31,7097	1427,2481	1	436,3810

7.4 Estirpazioni di viti per una superficie equivalente a quella da regolarizzare. (Reg. CE n. 1493/99 art. 2, par. 3, lett. d)

Ogni istanza di regolarizzazione, redatta su apposito modello di domanda (*Allegato B*), deve essere corredata dalla sottoindicata documentazione:

1. Copia della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1 o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n 445/2000.).
2. Visura catastale ed estratto di mappa in carta semplice, in corso di validità, dei terreni aziendali oggetto di regolarizzazione e di quelli sui quali deve essere effettuata l'estirpazione.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa con le modalità di cui all'art. 47 del DPR 445/00, con il quale il conduttore si impegna, per sé e per gli aventi causa, ad effettuare entro il 31 luglio 2008, l'estirpazione delle viti di una superficie equivalente a quella da regolarizzare, pena l'applicazione delle sanzioni previste;
4. Titolo di proprietà o di possesso dei terreni debitamente registrato; in caso di presentazione di contratto di fitto unilaterale, occorre che il conduttore presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione che lo stesso ha informato il proprietario e che nulla osta, da parte dello stesso proprietario, alla richiesta di sanatoria per i terreni di che trattasi.

Sulla scorta della documentazione presentata dai richiedenti, gli STAPA competenti per territorio, provvedono ad istruire le domande di deroga accertando in particolare che:

1. La superficie da estirpare sia stata dichiarata allo schedario viticolo e sia in regola con la normativa vigente in materia di potenziale viticolo.
2. Nelle dichiarazioni sia riportata, tra l'altro, la data di estirpazione che al massimo può protrarsi fino al 31 luglio 2008
3. Nel caso il viticoltore non estirpi il vigneto nel termine prefissato di cui al precedente punto 2, il Dirigente dello STAPA, ai sensi del Reg. CE n 1227/2000 e dell'art. 2 del

D.Lg.vo n. 260/2000, applica le sanzioni dovute e informa il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, Via Marina, 19/c 80143 NAPOLI, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Napoli, Via Moretti, 82 80055 Portici (NA) e, per conoscenza, il Settore IPA.

8. Provvedimenti di regolarizzazione

Il provvedimento di regolarizzazione è adottato dal Dirigente del settore entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione delle istanze, salvo straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria stessa.

8.1 Provvedimenti di diniego della regolarizzazione

In caso di esito negativo della domanda, allo scopo di assicurare adeguata istruttoria, l'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'interessato l'avvio del procedimento sfavorevole, ai sensi della legge 241/90, così come modificata dalla legge n. 15/2005 e concede al richiedente 10 giorni di tempo per le eventuali memorie difensive e/o controdeduzioni che dovranno essere presentate per iscritto dall'istante, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale

In altri termini, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 15/2005, qualora la regolarizzazione non sia concessa (anche a causa dell'invio di documentazione incompleta o non idonea), il Dirigente responsabile dello STAPA comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e lo informa dei conseguenti obblighi previsti dall'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento CE n. 1227/2000 e dall'articolo 2, comma 2, del D.Lg.vo n. 260/00.

Avverso il provvedimento di diniego, è ammessa tutela nei modi e nei termini di legge.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di diniego, copia della stessa va inviata all'Ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

A seguito del procedimento del diniego, gli STAPA provvedono all'accertamento della consistenza della superficie vitata non regolarizzata, intimando al conduttore, in esecuzione di quanto previsto dai regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/00, quanto segue:

- di procedere all'estirpazione della superficie vitata irregolare;
- di provvedere al pagamento di un importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dal vigneto abusivo, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa (per il calcolo si deve prendere a riferimento il prezzo medio della tipologia di prodotto commercializzata, rilevato dai mercuriali della Camera di Commercio competente per territorio, con riferimento al periodo di cui sopra);

- in alternativa al punto precedente, di avviare alla distillazione un quantitativo di vino equivalente a quello prodotto dalle uve raccolte nella superficie irregolare, nel medesimo periodo. In caso di oggettiva impossibilità di determinare i precisi volumi di vino da avviare alla distillazione, sulla base della documentazione aziendale, lo STAPA può stabilire la quantità, avvalendosi, per il calcolo, della resa media per ettaro rilevata dalla dichiarazione produzione uva o vino, oppure, in carenza anche di ciò, del dato della resa media per ettaro rilevata dagli Uffici di statistica.

Qualora il conduttore non provveda ad estirpare la superficie vitata nei termini di cui alla comunicazione dell'Ufficio, giusto quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento CE n. 1493/99, il conduttore è soggetto fino alla effettiva rimozione delle viti, anche della sanzione amministrativa, di cui al comma 2, articolo 2 del D.Lg.vo n. 260/00.

9. Superfici piantate antecedentemente al 1° aprile 1987

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 2 della L.R. del 15 febbraio 2005 n. 6 - "*Norme per la regolarizzazione delle superfici vitate*", tutte le superfici vitate, per uva da vino, piantate anteriormente al 1° aprile 1987, senza alcuna autorizzazione regionale, sono considerate a tutti gli effetti regolari.

Resta ferma la facoltà di ogni STAPA di adottare ogni misura di controllo in relazione all'accertamento della data di impianto delle superfici vitate di cui al precedente capoverso.

10. Superfici piantate dopo il 1° settembre 1998

Al conduttore che viola le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento CE n. 1493/99, e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla rimozione degli impianti, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, del D.Lg.vo n. 260/00.

Per le procedure e per gli accertamenti degli illeciti di cui sopra, gli STAPA procedono secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale del 10 gennaio 1983, n. 13.

11. Dichiarazioni di superfici vitate

I conduttori viticoli che presentano la dichiarazione di superfici vitate a partire dalla data di pubblicazione della L.R. n. 6/2005 (BURC n. 12/bis del 16/02/2005), sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a € 50,00 per ogni 1000 (mille) metri quadri o frazione di mille metri quadri. (es: mq 1300, sanzione pari a € 100,00; mq 2000 sanzione pari a € 100,00; mq 3000, sanzione pari a € 150,00; mq 3200, sanzione pari a € 200,00)

I viticoltori che hanno già presentato la dichiarazione di superficie vitata a decorrere dal 31 dicembre 2001 e che hanno sottoscritto il modello rilasciato dall'AGEA (mod. 8) e che non hanno ancora provveduto al pagamento della prescritta sanzione, sono tenuti al pagamento della stessa, nella misura di cui al precedente capoverso.

12. Norme transitorie e generali

Sono esonerati dalla regolarizzazione coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 5, dell'allegato A), della deliberazione della Giunta Regionale n. 6349/2000.

I conduttori di superfici vitate piantate irregolarmente nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987 e fino al 31 agosto 1998, che non hanno provveduto a chiedere la regolarizzazione o che hanno ricevuto il diniego dal Dirigente dello STAPA competente territorialmente, sono soggetti alla rimozione degli impianti viticoli e alle sanzioni amministrative di cui alle disposizioni del Reg. CE n. 1227/2000 e dell'art.2, comma 2 del D.Lg.vo n. 260/2000.

Per i casi di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 lettera b), del Reg. CE 1493/99, il trasferimento alla riserva regionale della superficie pari al 50% di quella da regolarizzare, deve avvenire secondo le modalità di cui al punto 10 della deliberazione n. 6349 del 12 dicembre 2000.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni recate dalle deliberazioni n. 6349/2000, dal DRD del 15 settembre 2000 n. 2/722 e successive integrazioni e modifiche, nonché dalla normativa di comunitaria e nazionale vigente.

Gli STAPA sono tenuti a comunicare al Settore IPA, entro il 30 settembre 2005, le informazioni di cui all'articolo 2, par. 7, del regolamento CE n. 1227/00, utilizzando la tabella "allegato 1", al medesimo regolamento.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie già definite alla data di pubblicazione del presente provvedimento

13. Misure di controllo


Successivamente alla concessione della regolarizzazione, gli STAPA competenti sono tenuti, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo, con particolare riferimento al Reg CE n. 2729/2000, alla verifica di almeno il 20% delle istanze di regolarizzazione istruite positivamente, al fine di accertare la corretta applicazione delle procedure di regolarizzazione, la reale consistenza del vigneto e la rispondenza tra quanto dichiarato rispetto alla reale situazione in campo.

Il campione da selezionare per i controlli ex-post deve essere scelto sulla base di criteri obiettivi (zone maggiormente vitate ecc.) e sulla base di parametri tecnici, come ad esempio la maggiore superficie vitata aziendale (rilevabile dalla dichiarazione delle superfici vitate), nonché la maggiore superficie vitata oggetto di regolarizzazione.

Il campione dovrà essere rappresentativo di tutte le tipologie di regolarizzazione previste dall'art. 2, paragrafo 3 del Reg. CE n. 1493/99, ovvero lettera a), lettera b), lettera c) e lettera d).

Per ciascun controllo supplementare dovrà essere redatto apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, gli STAPA avranno cura di espletare i prescritti controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.



Data e Timbro dell'Ufficio

Allegato B

*Il presente allegato
costa di n. 2 fogliate*

ALLEGATO ALLA DELIBERA:	
24.06.05 000722	
Il Segretario della G. della Campania -Dr.ssa SANTA BRANCATI-	

Al Settore Tecnico Amministrativo

Provinciale per l'Agricoltura di _____

Oggetto: richiesta di regolarizzazione (=deroga) delle superfici vitate, ai sensi dell'art. 2, par. 3 del Reg. (CE) 1493/99 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1227/2000. L. R. n. 6 del 15 febbraio 2005

Il/la sottoscritto/a nato/a a
 prov. il e residente nel Comune di
 prov. in via CAP. tel.
 in qualità di (proprietario, affittuario, presidente, legale rappresentante)
 dell'azienda denominata
 con sede legale nel Comune di prov., cap.
 Via Tel., Fax
 e-mail C.F./ P. IVA

CHIEDE

La concessione della regolarizzazione (=deroga) prevista dalla normativa comunitaria di cui all'oggetto per i vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione, di cui ai successivi quadri A e/o B.

QUADRO A: vigneti impiantati o reimpiantati senza autorizzazione nel periodo 1° aprile 1987 - il 31 agosto 1993

VIGNETO N.	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA/E	SUPERFICIE Ha	ANNO DI IMPIANTO (*)
1					
2					
3					
4					
5					
.....					
TOTALE ETTARI					

(*) L'anno di impianto è quello riportato nella dichiarazione delle superfici vitate relativamente alle particelle da regolarizzare.

Al riguardo si allega la seguente documentazione:

1. Copia aggiornata della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1 o dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.).
2. Estratto di mappa e visura catastale dei terreni oggetto di regolarizzazione.
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale il conduttore dichiara la data in cui è avvenuto l'impianto o il reimpianto del vigneto, l'eventuale estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione (es: marzo 1988, oppure ottobre 1990) e che per la superficie in questione non ha mai percepito alcun premio all'estirpazione delle viti ai sensi della specifica normativa comunitaria.
4. La documentazione dell'avvenuto versamento, in conto corrente postale, dell'importo corrispondente a Euro 100,00 per ettaro di superficie da regolarizzare [es. €100 x ha 0,4000 = Euro 40,00], eseguito sul C/C postale n. 21965181 intestato al Servizio Tesoreria Regione Campania -Napoli, cod. Tariffa 1144 con la seguente causale: Reg. CE 1493/99 art. 2, par. 3. Sanzione per la regolarizzazione di mq- di superficie vitata nel periodo 1987-1993.
5. Titolo di proprietà o di possesso dei terreni debitamente registrato;
6. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

QUADRO B: vigneti impiantati o reimpiantati senza autorizzazione nel periodo **1° settembre 1993 - 31 agosto 1998**

VIGNETO N.	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA/E	SUPERFICIE Ha	ANNO DI IMPIANTO (*)
1					
2					
3					
4					
5					
.....					
TOTALE ETTARI					


All'uopo il sottoscritto dichiara che i suddetti vigneti rientrano nei seguenti casi di irregolarità:

<p>a) Reimpianto di nuovo vigneto senza aver acquisito la prescritta autorizzazione - Reg. CE 1493/99, art. 2, paragrafo 3, lett. a):</p> <p><input type="checkbox"/> Chiede di regolarizzare previo pagamento della sanzione minima prevista.</p>	<p>VIGNETO INTERESSATO N.</p>
<p>b) Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione - Reg. CE n. 1493/99 art. 2, par. 3, lett. b)</p> <p><input type="checkbox"/> Chiede la regolarizzazione mediante acquisto di diritto di reimpianto dal libero mercato pari al 150% della superficie da regolarizzare.</p>	<p>VIGNETO INTERESSATO N.</p>
<p>c) Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione - Reg. CE n. 1493/99 art. 2, par. 3 lett. c):</p> <p><input type="checkbox"/> Chiede la regolarizzazione mediante concessione da parte della Regione Campania del diritto di reimpianto, nel limite massimo del 1,2% della superficie vitata regionale (Reg. CE 1493/99, art. 2, paragrafo 3, lettera c). In quest'ultimo caso, la regolarizzazione è concessa previo pagamento delle previste sanzioni.</p>	<p>VIGNETO INTERESSATO N.</p>
<p>d) Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione - Reg. CE n. 1493/99 art. 2, par. 3, lett. d)</p> <p><input type="checkbox"/> Chiede la regolarizzazione con compensazione mediante l'estirpazione di un altro vigneto aziendale regolarmente impiantato, di superficie almeno pari a quella da regolarizzare.</p>	<p>VIGNETO INTERESSATO N.</p>

Al riguardo si allega la seguente documentazione:

- 1) Copia aggiornata della dichiarazione delle superfici vitate (modello B1 o dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR n 445/2000.).
- 2) Estratto di mappa e visura catastale dei terreni oggetto di regolarizzazione.
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale il conduttore dichiara la data in cui è avvenuto l'impianto o il reimpianto del vigneto, l'eventuale estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione (es: autunno 1988, oppure inverno 1990) e che per la superficie in questione non ha mai percepito alcun premio all'estirpazione delle viti ai sensi della specifica normativa comunitaria.
- 4) La documentazione dell'avvenuto versamento di € _____, sul conto corrente postale sul C/C postale n. 21965181 intestato al Servizio Tesoreria Regione Campania -Napoli, cod. Tariffa 1144 con la seguente causale: Reg. CE 1493/99 art. 2, par. 3, lettera (a), b) c) o d) _____ Sanzione per la regolarizzazione di mq-_____ di superficie vitata nel periodo 1993-1998
- 5) Titolo di proprietà o di possesso dei terreni debitamente registrato;
- 6) Inoltre, solo in caso di regolarizzazione ai sensi del Reg. CE n. 1493/99, art. 2, par. 3, lettera b): scrittura privata di acquisizione di un diritto di reimpianto, pari ad almeno il 150% della superficie oggetto di regolarizzazione, sottoscritta e registrata, con allegato il titolo del diritto e la dichiarazione dell'amministrazione competente che attesta la validità residua dello stesso (superficie e scadenza). Tale diritto deve essere, deve essere valido alla data di presentazione della domanda e deve essere stato rilasciato al più tardi entro il 30 giugno 2003;
- 7) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _____



Firma _____

09

Data e Timbro dell'Ufficio

Allegato C

Al Settore Tecnico Amministrativo
 Provinciale per l'Agricoltura di _____

Oggetto: Dichiarazione delle superfici vitate, ai sensi del Reg. (CE) 1493/99.

Il/la sottoscritto/a nato/a a prov.
ile residente nel Comune di, prov..... in
 via CAP..... tel....., in qualità di (proprietario,
 affittuario, presidente, legale rappresentante).....
 dell'azienda denominata
 con sede legale nel Comune di prov, cap.....,
 Via..... Tel., Fax.....
 e-mail.....C.F./ P. IVA

CHIEDE

Di poter effettuare la dichiarazione delle superfici vitate relativamente alle unità vitate di seguito riportate:

VIGNETO N.	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA/E	SUPERFICIE Ha	ANNO DI IMPIANTO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
.....					
TOTALE ETTARI					

Al riguardo si allega la seguente documentazione:

1. Estratto di mappa e visura catastale dei terreni oggetto di regolamentazione.
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale il conduttore dichiara la data in cui è avvenuto l'impianto o il reimpianto del vigneto.
3. La documentazione dell'avvenuto versamento, in conto corrente postale, dell'importo corrispondente a Euro 50,00 per 1000 (mille) metri quadrati (0,1 ha) o frazione di 1000 mq di vigneto da dichiarare [es. per 1000 mq sanzione pari a 50 €, per 1200 mq sanzione pari a 100 €], eseguito sul C/C postale n. 21965181 intestato al Servizio Tesoreria Regione Campania -Napoli, cod. Tariffa 1144 con la seguente causale: Reg. CE 1493/99 art. 2, par. 3. Sanzione per la dichiarazione di mq-_____ di superficie vitata.
4. Titolo di proprietà o di possesso dei terreni debitamente registrato;
5. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _____

Firma _____

